

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3758

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2006

—————

Istituzione della provincia della Piana, con capoluogo Palmi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della legge 8 giugno 1990, n. 142, la provincia ha assunto, per la prima volta nella legislazione del nostro Paese, la dignità di ente territoriale al quale sono demandate funzioni amministrative di interesse provinciale, abbandonando il ruolo che da sempre le era stato attribuito di semplice circoscrizione amministrativa. Le più recenti leggi di riforma amministrativa, intrecciandosi con la necessità, ormai irrinunciabile, di procedere al ridisegno di competenze e funzioni degli organi statali, regionali e locali, per dare attuazione al principio di «sussidiarietà», hanno portato ad un nuovo scenario delle autonomie locali dal quale deriva la volontà dei comuni della Piana della Calabria, manifestata in varie forme e in attesa solo di essere formalizzata, di esercitare l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione per dare vita ad un nuovo soggetto istituzionale: una provincia che vuole valorizzarsi e qualificarsi come specifica area territoriale.

In favore dell'istituzione della nuova provincia militano numerose e decisive ragioni. Da sempre l'area della Piana costituisce un'entità autonoma con ben precisati caratteri orografici, geografici e climatici e con specifiche attitudini nel campo agricolo, culturale e sociale, che la differenziano dagli altri territori della provincia di Reggio Calabria, l'area ionica e quella del capoluogo.

Chiusa dall'Aspromonte alle spalle e verso l'area della Locride e dal contrafforte del S. Elia verso l'area dello Stretto, la Piana ha una sua specificità nell'immenso parco di ulivi che la ricoprono e nella produzione agrumicola che ne contrassegna l'economia.

La comunità montana ed il Parco dell'Aspromonte ne segnalano la centralità rispetto all'economia ed al turismo della montagna; il

porto di Gioia Tauro, San Ferdinando, Rossano le attribuiscono una peculiarità tutta propria.

La provincia della Piana nascerebbe già con caratteristiche sue proprie, perché la storia si è incaricata di marcarle, segnando le linee di differenziazione.

Le recenti trasformazioni amministrative stanno poi impegnando i comuni della Piana calabrese ad interpretare in modo nuovo il ruolo degli enti locali ed il rapporto tra essi ed i cittadini; in tale contesto, il recente aggregarsi di più comuni in organismi unitari (l'associazione Città della Piana e la successiva associazione Città degli ulivi ne sono espressa manifestazione) costituisce prova della volontà di unire in un unico soggetto operativo tutti i comuni della Piana.

La provincia della Piana si propone di curare le esigenze delle comunità di modeste dimensioni, strutturalmente più deboli, dando loro un sostegno forte e deciso; tali comunità troverebbero, per altro verso, nella provincia della Piana un rapporto immediato di interlocuzione e cooperazione.

L'attenzione che la provincia della Piana intende manifestare verso i piccoli comuni scaturisce anche dalla rilevante responsabilità che questa avrà rispetto ad essi: responsabilità in ordine alla pianificazione urbanistica ed al piano territoriale di coordinamento, da adottare sulla base delle proposte avanzate dai piccoli comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della provincia, nonché in ordine al coordinamento dell'attività programmatica dei comuni, nella raccolta ed elaborazione dei dati e nell'assistenza tecnica ai piccoli comuni.

In ragione di questo suo particolare profilo istituzionale, la provincia della Piana è chiamata dunque a svolgere iniziative di soste-

gno e sussidiarietà verso quei comuni di minore dimensione demografica e di fragile struttura operativa e gestionale, anche in riferimento ai rapporti politici ed economici con l'Europa ed alle occasioni ad essi collegate.

La provincia della Piana, nuovo ente territoriale formato da trentatré comuni e con una popolazione di circa 170.000 abitanti, rispettando le vocazioni delle singole comunità coinvolte si pone, dunque, come ente promotore dello sviluppo locale e regionale. In ciò è facilitata dalla realtà operativa del più grande porto di *transshipment* del Mediterraneo, che finirà per legarsi sempre più al territorio circostante, anche mediante la cerniera dell'area industriale in via di sviluppo.

Capoluogo della nuova provincia non può che essere Palmi, già sede di sottoprefettura, designata capoluogo di circoscrizione, la più grande delle città dell'attuale provincia di Reggio Calabria dopo il capoluogo, sede dei più importanti uffici pubblici, indiscusso riferimento della Piana per i servizi, la cultura ed il prestigioso passato. È sede di tribunale, di azienda sanitaria locale, di ufficio delle entrate, di Archivio di Stato, degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sono operanti sul territorio le compagnie della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, il Commissariato di pubblica sicurezza, i Vigili del fuoco e la protezione civile con giurisdizione sull'intera Piana.

Su Palmi gravitano molti studenti provenienti da tutti i paesi della Piana per frequentare il liceo classico ed liceo scientifico, gli istituti magistrale, tecnico per ragionieri, agrario, professionale di Stato e d'arte. Operano inoltre, sul territorio, scuole private per corsi di preparazione post-diploma e post-laurea, nonché un'importante Accademia di arte drammatica frequentata da alunni e docenti provenienti dall'Italia e dall'estero.

Palmi ha dato i natali a musicisti, letterati, filosofi e scienziati; in essa si svolge una vivace vita culturale, con il premio letterario «Città di Palmi» e la specifica sezione internazionale «I Sud del mondo», in collaborazione con l'Università di Messina, il concorso nazionale di esecuzione musicale «Francesco Cilea», oltre a numerose altre manifestazioni culturali di vario livello. La casa della cultura e l'anfiteatro in corso di costruzione sono i luoghi deputati ad accogliere beni culturali e manifestazioni. Distrutta dal terremoto del 1908, è stata ricostruita con criteri moderni e presenta numerosi edifici pubblici e privati di prestigio.

In conclusione, non è da dubitare che la futura provincia debba avere per capoluogo la città di Palmi, mentre tutte le altre realtà locali potranno trarre giovamento dall'autonomia provinciale e rappresentare, secondo le specifiche vocazioni, un punto di riferimento per lo sviluppo della nuova provincia.

Per le ragioni esposte, si auspicano il massimo consenso e la rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia della Piana, nell'ambito della regione Calabria, con capoluogo Palmi.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia della Piana è costituita dai seguenti trentatre comuni: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Marmertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rossano, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant'Eufemia di Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minùlio, Varapodio.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Calabria provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali provinciali, al fine di conformarli al nuovo assetto derivante dall'istituzione della provincia della Piana.

Art. 4.

1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale della

Piana hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Reggio Calabria, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La provincia di Reggio Calabria, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

3. Fino all'insediamento degli organi elettivi, gli adempimenti connessi con l'istituzione della nuova provincia competono ad un commissario appositamente nominato dal Ministro dell'interno. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni per il presidente e per il consiglio provinciale delle province della Piana e di Reggio Calabria, ai sensi del comma 1, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale elezione per il rinnovo del presidente e del consiglio provinciale di Reggio Calabria, antecedente rispetto al termine di cui al comma 2.

4. Entro il termine previsto dal comma 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Reggio Calabria e della Piana, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Le amministrazioni dello Stato valutano, anche in relazione ad un funzionale decentramento amministrativo ed alle proprie disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire uffici periferici dello Stato nel territorio della nuova provincia, al fine di garantirne l'efficienza governativa ed amministrativa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni statali.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nella provincia di Reggio Calabria, e relativi ad enti e cittadini compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti organi ed uffici della provincia della Piana.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'interno, ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Piana, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia stessa, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alla amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento, in proporzione alla popolazione interessata, come risultante all'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo relativo agli investimenti è ripartito tenendo presente la titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data della prima elezione degli organi della nuova

provincia ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi della provincia della Piana e quelli della provincia di Reggio Calabria concordano lo scorporo, dal bilancio della provincia di Reggio Calabria, dei fondi di spettanza della provincia della Piana, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

